Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia

Parco naturale Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona

Parco naturale Monte Fenera

VARIANTE al PIANO D'AREA del PARCO NATURALE del MONTE FENERA

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

del parere motivato di VAS (DGR del 15/5/2015, n. 21-1443)

Elaborato: PA 0

data di elaborazione: Ottobre 2015

ESTREMI DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE :

Approvata con DGR n. 4-8365 del 29 marzo 2024

IL PROGETTISTA - TECNICO INCARICATO
Dott. Arch. BOGOGNA Ezio
via S. Gaudenzio 17 - Novara
tel/fax: 0321-612235 e-mail: bogognae@bogognaezio.191.it
Ordine Architetti di Novara e VCO n° 183

COLLABORATRICE:
Dott.sa MORANDI Elisabetta
Ordine Architetti di Vercelli n° 573

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Stragiotti

IL DIRETTORE

Dott.ssa Lucia Pompilio

Spazio Riservato alla Regione Piemonte:

PARERE MOTIVATO OTR OSSERVAZIONI	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
4.1 Alternative Si evidenzia che la Relazione illustrativa VAS non individua il quadro delle alternative di piano che avrebbe consentito di meglio definire gli obiettivi/azioni della Variante. Le alternative da considerare avrebbero potuto essere strategiche, attuative, di localizzazione, tecnologiche e, in ogni caso, avrebbero consentito di perseguire, attraverso possibili diverse azioni, gli obiettivi di sostenibilità ambientale; delle alternative individuate sarebbe stato quindi opportuno scegliere quella maggiormente sostenibile a seguito della valutazione degli effetti ambientali di ciascuna delle alternative considerate per il perseguimento degli obiettivi, compresa l'opzione zero, ovvero l'applicazione della pianificazione attualmente vigente.	***Si veda il Capitolo "Alternative e ipotesi Zero" al Paragrafo 4 del Rapporto Ambientale:*** **ALTERNATIVE E IPOTESI ZERO** Da un punto di vista prettamente ambientale gli scenari che scaturiscono dalla proposta di questa Variante al Piano d'Area possono, vista le limitatezza della azioni "problematiche", essere di sicuro valutati in maniera positiva. Gli obiettivi generali e specifici enunciati nella Variante e per i quali sono state proposte le azioni previste dalle N.T.A. assicurano un miglioramento generale delle condizioni ambientali non solo del territorio del Parco, ma di tutte le componenti ambientali analizzate. Le azioni ritenute fondamentali per l'attuazione del Piano in argomento sono le seguenti: - sistemazione idraulico forestale del territorio - gestione oculata delle risorse forestali - valorizzazione dell'agricoltura tradizionale, incentivando il recupero e lo sviluppo dei vigneti - recupero delle cave dismesse - recupero di alcuni degli edifici esistenti - incentivazione del turismo, nel rispetto della flora, della fauna e delle aree vulnerabili. Il primo scenario alternativo di riferimento proposto ha come filosofia ispiratrice l'incremento della naturalità, della wilderness dell'area protetta a discapito di qualsiasi altra componente (antropica, sociale, economica). Seguendo questo possibile ragionamento quindi si prospetta una politica del non intervenire nella gestione forestale e si vietano quindi tutte le trasformazioni del suolo coperto da cenosi forestale, lasciando ad evoluzione naturale tutti gli ecosistemi presenti all'interno del Parco. In questo modo lo sviluppo dell'area protetta andrebbe verso una condizione di maggiore naturalità, verso un netto incremento della superficie forestale e la diminuzione della presenza antropica entro i limiti del Parco stesso. La prima osservazione della non sostenibilità di questo scenario è la mancata ricaduta sociale ed economica nei confronti, ad esempio, del favoreggiamento dell'impianto di nuovi vigneti. Da una parte si andrebbe a perdere la possibilità di produrre delle eccellenze vinicole, come il Boca e altri vini, legati in maniera indissolubile a questo territorio e dall'altra si perderebbe anche la riscoperta di un turismo sostenibile legato all'enogastronomia come quello che le colline novaresi stanno vivendo in questo periodo. Da un punto di vista naturalistico ci sarebbe al tempo stesso una perdita degli elementi di ecotono, fondamentali per la biodiversità, rappresentati appunto dall'alternanza tra copertura forestale e radure (in parte rappresentate anche dai vigneti ad oggi esistenti sul territorio). Si andrebbe incontro ad un ecosistema prettamente forestale, a tratti maturo e notevolmente invecchiato che ridurrebbe drasticamente il numero di specie animali presenti nel territorio del Parco. Altro possibile scenario si prospetta invece seguendo una politica di gestione attiva del patrimonio forestale. Valutando infatti la buona disponibilità legnosa presente all'interno dell'area protetta si potrebbe puntare su di una gestione del patrimonio arboreo proponendo la filiera legno-energia e l'utilizzo delle biomasse. Se da un lato questa scelta porterebbe ad un incremento occupazionale a livello locale, dall'altro però andrebbe a snaturare la tranquillità dell'area protetta creando interferenze antropiche significative. Le specie maggiormente sensibili dell'ecosistema forestale, come ad esempio la Cicogna nera, sarebbero sicuramente fortemente danneggiate, così come la fruizione del Parco da parte di visitatori, appassionati di natura e sportivi, che ad oggi apprezzano dell'area protetta appunto per la tranquillità. Un altro possibile scenario, dal punto di vista più urbanistico, era quello di dare la possibilità di recuperare in modo più consistente tutti gli edifici esistenti localizzati all'interno del Parco. Questa ipotesi avrebbe potuto comportare, tuttavia, grossi impatti dal punto di vista del possibile carico antropico, aumentando esponenzialmente la capacità insediativa dell'area. L'opzione zero porterebbe invece ad uno scenario di difficile gestione dell'area protetta, in quanto l'Ente gestore avrebbe a disposizione riferimenti normativi poco chiari ed obsoleti. La proposta di variante porta quindi a superare la precedente variante arretrata e non aggiornata, andando ad allinearsi con l'evoluzione che l'area protetta ha avuto nel corso degli anni. In conclusione le scelte effettuate nella Variante in argomento propongono l'opzione maggiormente sostenibile sotto vari punti di vista: è un connubio equilibrato tra la tutela della componente naturalistica ed il sostentamento delle attività agricole compatibili, di pregio e caratterizzate da un elevato carattere identitario possibili nell'area oggetto di analisi.

4.2 *Analisi di coerenza esterna*

L'analisi di coerenza esterna deve essere svolta al fine di evidenziare le possibili interazioni tra gli obiettivi del piano con quelli di altri strumenti pianificatori sovraordinati (coerenza verticale) e di uguale livello (coerenza orizzontale).

Si evidenzia, in particolare, la necessità di confronto tra i contenuti della variante al piano d'area e i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011) e del Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 Agosto 2009).

In particolare si rimanda alle prescrizioni contenute all'art. 3 "Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e programmi territoriali"delle NdA del Ppr, e all'art. 18 "Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità". Si richiamano al proposito gli obiettivi specifici individuati per ambiti di paesaggio contenuti nell'Allegato B delle NdA del Ppr, nonché agli indirizzi e orientamenti strategici individuati per ciascun specifico ambito.

Si veda il Capitolo "Analisi di coerenza" al Paragrafo 5 del Rapporto Ambientale:

	NTA del Piano Paesaggistico Regionale	COERENZA con il Piano d'Area
PPR	**Art. 3 – Ruolo del PPR e rapporto con i piani e programmi territoriali**	**SI** Le Norme del Piano d'Area mirano: - alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e paesaggistico (*vd artt. 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12- 13 -14 -18 - 27 delle NTA PA*); - alla riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate (*vd art. 13 - 27 delle NTA PA*); Il Ppr riconosce, in quanto coerenti con le previsioni di tutela paesaggistica del PPR, i contenuti del Piano d'area del Parco del Monte Fenera a suo tempo approvato. La Presente Variante non altera i contenuti di quanto previsto dal precedente Piano, anzi è volta ad una maggiore tutela paesaggistica ed ambientale, definendo meglio gli interventi possibili sul territorio e lasciando quindi poca possibilità interpretativa della normativa stessa.
	Art. 18. - Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità	**SI** Le Norma del Piano d'area sono completamente coerenti con il presente articolo
	Art. 25. - Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico	**SI** Le Norme del Piano d'Area mirano alla valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico (*vd artt. 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12- 13 -14 -18 - 27 delle NTA PA*);
	AIT 5 - Borgosesia	**SI** Le Norme del Piano d'Area mirano alla Conservazione dell'ingente patrimonio naturalistico storico-culturale e archeologico (*vd artt. 14-18)*

	NTA del Piano Regolatore Comunale	COERENZA con il Piano d'Area
BOCA	**Art. 33 – Zona di salvaguardia ambientale Parco Naturale "Monte Fenera"**	**SI** La Norma del PRG rimanda completamente alle NTA del Piano d'Area
BORGOSESIA	**Art. 21 – Parco Naturale**	**SI** La Norma del PRG rimanda completamente alle NTA del Piano d'Area
CAVALLIRIO	**ART. 16 – Zone inedificabili**	**SI** La Norma del PRG rimanda completamente alle NTA del Piano d'Area
GRIGNASCO	**Art. 39 - Norme per aree funzionali a parco naturale: Parco Naturale Regionale Monte Fenera**	**SI** La Norma di PRG è strutturata riportando le indicazioni del Piano d'Area Vigente per le aree del Parco che ricadono nel Comune di Grignasco. Una volta approvata la Variante al Piano d'Area, il Comune dovrà predisporre una Variante parziale per aggiornare la normativa di PRG alle indicazioni corrispondenti alla nuova normativa del Piano d'Area
GRIGNASCO	**Art. 29 - Norme per le aree inedificabili ambientali: da salvaguardare per il pregio paesistico naturalistico. Parco Naturale Monte Fenera.**	**SI** La Norma di PRG è strutturata riportando le indicazioni del Piano d'Area Vigente per le aree del Parco che ricadono nel Comune di Grignasco. Una volta approvata la Variante al Piano d'Area, il Comune dovrà predisporre una Variante parziale per aggiornare la normativa di PRG alle indicazioni corrispondenti alla nuova normativa del Piano d'Area
PRATO SESIA	**Area del Parco VAL FENERA**	**SI** La Norma del PRG rimanda completamente alle Legge Istitutiva del Parco e conseguentemente al Piano d'Area previsto dall'art. 11 della Legge stesssa

4.3 Misure di mitigazione Per quanto riguarda le misure di mitigazione individuate si evidenzia che le stesse non sono state tradotte in disposizioni nell'ambito delle NTA del piano e, pertanto, è necessario integrare le NTA recependo tutte le misure di mitigazione individuate.	***All'interno delle NTA sono stati previsti interventi mitigativi per ciascun intervento:*** ***Nei casi segnalati sono state indicate specifici interventi di mitigazione vedi ad esempio att.11 12, 22 e 23.*** Art. 11 … Si dovranno prevedere specifici interventi di mitigazione quali scelte architettoniche o di materiali coerenti con il contesto, utilizzo di pratiche di bioarchitettura, quali il recupero delle acque piovane, la climatizzazione naturale nel caso di edifici fortemente energivori l'utilizzo di energia alternativa (es pannelli fotovoltaici…) Se le attività "turistiche" saranno fonte di rumore.e quindi di disturbo per la fauna si dovranno prevedere delle barriere con arbusti ed alberi possibilmente sempreverdi a foglia larga . Gli interventi devono inoltre comprendere, in modo prioritario, l'eliminazione delle superfetazioni, delle aggiunte improprie e degli elementi edilizi e decorativi deturpanti. .. Art. 12 … . Il rifugio esistente può essere oggetto di interventi di manutenzione e di limitate ristrutturazioni atte a mantenerne la funzionalità e la fruibilità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 27 delle presenti N.AT. È consentita l'installazione di impianti tecnologici per migliorare la funzionalità del rifugio, purché oggetto di attenta mitigazione per evitare ogni impatto ambientale. In tutte le altre aree facenti parte della vetta del Fenera, non sono ammesse installazioni di antenne-tralicci e/o impianti tecnologici di qualsiasi natura e tipo. Il pannello posto sotto la vetta del Monte Fenera, di fronte all'abitato di Borgosesia, deve essere dotato di appropriati accorgimenti che consentano la sua mimetizzazione e siano finalizzati all'integrazione dell'opera nel contesto paesaggistico ed ambientale. Qualora non più utilizzato per le finalità originarie, esso dovrà essere eliminato. Art. 22 … 2. L'apertura di piste di servizio deve essere limitata allo stretto indispensabile, prevedendo tracciati a bassissimo impatto ambientale e paesistico con il fondo sterrato. Le piste di servizio, comprese quelle previste nell'art. 27 delle N.AT. del PA del Parco alla voce "Edifici da recuperare, edifici recuperati o parzialmente da recuperare", devono prevedere le seguenti misure di mitigazione: - una fascia di rispetto di mt 5 per gli alberi di particolare pregio; - la conservazione della rete di sentieri, opportunamente sistemata e segnalata; - la valorizzazione di eventuali manufatti di interesse storico – documentario presenti sul percorso (lastricati, selciati, piloni votivi ecc.); - opere di sostegno e di controripa in pietra locale, di altezza massima di mt 2, o interventi di ingegneria naturalistica. Eventuali scarpate devono essere consolidate con inerbimenti e non devono avere pendenza superiore a 45°; - che il percorso non inneschi fenomeni di instabilità dei versanti e siano eseguite opere di drenaggio delle acque, da realizzarsi con materiali coerenti con le tradizioni costruttive locali; - piste, sentieri devono prevedere l'utilizzo di materiali con caratteristiche esteriori del tutto simili a quelli tradizionali e tipici della zona. …. Art. 23 In ordine agli interventi programmati di ricostruzione dell'elettrodotto Borgomanero- Bornate, l'ente esecutore dovrà attenersi alla D.G.R. 19 marzo 2007 n. 19-5515 che prevede, da parte del soggetto attuatore, la redazione di uno studio mirato all'approfondimento delle possibilità di ottimizzazione del tracciato e di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico.

5. OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI DEL PIANO In merito alla composizione del Piano si ritiene opportuna una revisione e riorganizzazione complessiva delle varie parti che lo costituiscono, in modo da rendere più chiara la lettura della documentazione. Si ritiene opportuno aggregare e denominare i fascicoli in base alle fasi del procedimento ossia: I. elaborati adottati dall'Ente di gestione ai fini della fase di scoping della VAS; II. integrazioni prodotte a seguito delle osservazioni degli uffici regionali, delle Province di Novara e Vercelli e di Arpa in fase di scoping; III. elaborati finali (relazione illustrativa, rapporto ambientale, norme di attuazione, cartografia ed allegati) adottati a seguito dell'esame effettuato dall'organo tecnico regionale di VAS e dalle Commissioni regionali (Commissione tecnica urbanistica e Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico e documentario). Tale distinzione sarà utile anche ai fini delle ulteriori fasi dell'iter di approvazione del Piano, infatti i documenti di cui al punto III saranno quelli che la Giunta regionale dovrà approvare, a seguito del parere di VAS e dei pareri delle Commissioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 19/2009. Si ricorda inoltre che tutti gli elaborati (non solo quelli cartografici) dovranno essere numerati progressivamente e riportare la data di aggiornamento.	***<u>Gli elaborati sono stati rinominati e numerati come richiesto, si veda il Documento "Elenco Elaborati"</u>***
5.1 Agricoltura Per quanto riguarda gli aspetti di natura prettamente agricola si valuta positivamente l'obiettivo della Variante inerente la valorizzazione delle aree agricole e dell'agricoltura tradizionale, attraverso il recupero dei vigneti e dei frutteti abbandonati. Si osserva che le informazioni utili per poter valutare, e in futuro attuare, le azioni funzionali al raggiungimento di questo obiettivo, non sono organizzate secondo una struttura logica nei diversi documenti di Piano, in particolare: - l'art. 19 delle Norme di Attuazione definisce che "*Su tutto il territorio del Parco le colture agrarie possono essere localizzate sui terreni attualmente agricoli, su quelli incolti e con sviluppo recente di bosco di invasione, fatte salve le prescrizioni del Piano di Assestamento Forestale e nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs. n° 227 del 18 maggio 2001, e L.R. n° 4 del 10-02-2009 e s.m.i.*" e che "*Nella zona di Salvaguardia (A) e nella zona di Salvaguardia Ambientale (SA) è consentito recuperare ex vigneti ed ex frutteti, su autorizzazione dell'Ente Parco, ad esplicita richiesta degli aventi diritto, nel rispetto della L.R. n° 4 del 10-02-2009. Gli appezzamenti dovranno avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti o coltivi ancora in attualità*."; - nelle Carte relative all'uso del suolo (stato attuale e ipotesi dell'uso del suolo futuro applicando la Variante di Piano) sono invece individuati gli ambiti territoriali in cui dovrebbero insediarsi i nuovi vigneti e gli insediamenti produttivi agricoli di limitate dimensioni e/o i nuovi frutteti; - la Relazione illustrativa VAS nel capitolo 6 (Piano di monitoraggio), dichiara che gli ettari attualmente coperti dai vigneti sono 24 e che la soglia di sostenibilità dell'incremento della superficie a vigneto viene posta a 50 ettari. In seguito al raggiungimento di tale soglia, è previsto che siano valutati "*lo scenario economico che ha probabilmente influenzato tale ripresa e lo scenario ambientale derivato*".	**Nella carta relativa all'uso del suolo (stato attuale e ipotesi dell'uso del suolo futuro applicando la Variante di Piano) rappresenta uno <u>scenario</u> possibile, tale elaborato era stato richiesto per valutare in che modo si poteva evolvere l'uso del suolo in presenza di questa modifica al Piano d'area. Tale elaborato non ha carattere prescrittivo e non rappresenta un "azzonamento" delle aree in cui è possibile fare il vigneto o meno** **Inoltre il comma 9 dell'art.19 delle NTA prevede una soglia raggiunta la quale, dovrà essere valutato lo scenario economico che ha influenzato il recupero di vigneti e frutteti abbandonati e dovrà essere effettuata un'analisi degli impatti e dei benefici, prima di procedere ad ulteriori riconversioni** Art. 19 9. Nell'area di TUTELA A e nell'area di TUTELA B è consentito recuperare ex vigneti ed ex frutteti, su richiesta degli aventi diritto e nel rispetto della L.R. n. 4 del 10.02.2009. Gli appezzamenti devono avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti e coltivi ancora in attualità Gli interventi relativi alla conversione di ex coltivi occupati da bosco di invasione in vigneto, frutteto così come la trasformazione del vigneto in altra coltura dovranno essere assoggettati a valutazione di incidenza fino all'adozione di misure sitospecifiche relative al sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera.

5.2 Gestione forestale e cambiamenti di uso del suolo Considerato che: - uno degli obiettivi della Variante di piano è "la sistemazione idraulico forestale del territorio e la gestione oculata delle risorse forestali" (pag. 6 della "Relazione illustrativa - Progetto Definitvo", ottobre 2010); - "la principale finalità istitutiva dell'area protetta.....mira a rendere l'ecosistema forestale il più completo ed equilibrato possibile, ottimizzandone le capacità portanti." (pag. 13 dell'elaborato "Valutazione Ambientale Strategica", maggio 2009); - in diversi punti degli elaborati di piano si evidenzia che una delle principali criticità per la componente forestale dell'area protetta è la presenza di specie esotiche invasive (*Solidago gigantea*, *Buddleya davidii*, *Erigeron annuus*.....); si ritiene necessario correggere le incongruenze cartografiche relative alle superfici boscate, come sotto specificato, verificando altresì la coerenza delle destinazioni d'uso con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano di Assestamento Forestale, integrando gli elementi conoscitivi vegetazionali ed adottando cartografie tematiche a scala adeguata, sia nella Relazione VAS sia nei documenti di piano. Anche la caratterizzazione della boscaglia di invasione è piuttosto generica e non adeguatamente localizzata. Le cartografie prodotte (elaborato "Cartografia allegata alla Valutazione Ambientale Strategica", maggio 2009) che, come precedentemente segnalato, non sono state redatte a scala adeguata e risultano pertanto di difficile lettura e interpretazione, evidenziano inoltre condizioni di uso del suolo non sempre uniformi: a titolo di esempio si segnala che il bosco di invasione nella carta di uso del suolo del suddetto elaborato del 2009 è molto più ampio e comprende aree che non sono riportate nella cartografia "Uso del suolo attuale e scenario futuro" di ottobre 2010. Si evidenzia inoltre che nell'elaborato "Uso del suolo attuale e scenario futuro", nella carta "Ipotesi dell'uso del suolo futuro, applicando la Variante di Piano", le aree a Nord di Grignasco che risultavano nell'uso del suolo attuale caratterizzate da ampie aree di bosco di invasione, vengono trasformate, a seguito della Variante, genericamente in bosco, a differenza delle altre zone con boschi di invasione per i quali si prevede la trasformazione in nuovi vigneti (zone a Nord di Cavallirio e Boca).	**Le cartografie prodotte nell'elaborato "Cartografia allegata alla Valutazione Ambientale Strategica" erano cartografie utilizzate in una prima fase di scoping, non più presenti negli elaborati del rapporto ambientale.** **La carta relativa all'uso del suolo (stato attuale e ipotesi dell'uso del suolo futuro applicando la Variante di Piano) rappresenta uno scenario possibile dato da una serie di fattori economici e da una serie di fattori oggettivi (come il fatto, ad esempio, che non verrà mai prodotto il "Vino di Boca" a Grignasco, anche perché il terreno non ha le caratteristiche idonnee).** **Tale elaborato non ha carattere prescrittivo e non rappresenta un "azzonamento" delle aree in cui è possibile fare il vigneto o meno.**

5.3 *Paesaggio*

Gli obiettivi generali di piano sono indicati sinteticamente nella premessa alla "Relazione Illustrativa di VAS – Integrazioni" e sono indirizzati in generale a tutelare il territorio migliorando il livello ambientale e paesaggistico; in particolare la Variante individua come obiettivi principali le sistemazioni idraulico forestali e la gestione delle risorse forestali, la valorizzazione dell'agricoltura tradizionale e l'incentivazione del turismo, nel rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici peculiari dell'area rimandando alle tabelle allegate la correlazione tra obiettivi generali, specifici, azioni corrispondenti e norme di attuazione previste.

In merito alle tabelle proposte emerge che alcune azioni possono comportare ricadute a carico del contesto paesaggistico in quanto connesse ad interventi puntuali.

Si raccomanda a tal proposito la verifica della coerenza delle azioni proposte rispetto alle norme di attuazione del Ppr, in particolare agli articoli di seguito riportati inerenti categorie di beni individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio": art. 13 "Aree di montagna", art. 14 "Sistema Idrografico", art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi", art. 18 "Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità".

Si veda il Capitolo "Analisi di coerenza" al Paragrafo 5 del Rapporto Ambientale:

	NTA del Piano Paesaggistico Regionale	COERENZA con il Piano d'Area
PPR	**Art. 3 – Ruolo del PPR e rapporto con i piani e programmi territoriali**	**SI** Le Norme del Piano d'Area mirano: - alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e paesaggistico (*vd artt. 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12- 13 -14 -18 - 27 delle NTA PA*); - alla riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate (*vd art. 13 - 27 delle NTA PA*); Il Ppr riconosce, in quanto coerenti con le previsioni di tutela paesaggistica del PPR, i contenuti del Piano d'area del Parco del Monte Fenera a suo tempo approvato. La Presente Variante non altera i contenuti di quanto previsto dal precedente Piano, anzi è volta ad una maggiore tutela paesaggistica ed ambientale, definendo meglio gli interventi possibili sul territorio e lasciando quindi poca possibilità interpretativa della normativa stessa.
	Art. 18. - Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità	**SI** Le Norma del Piano d'area sono completamente coerenti con il presente articolo
	Art. 25. - Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico	**SI** Le Norme del Piano d'Area mirano alla valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico (*vd artt. 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12- 13 -14 -18 - 27 delle NTA PA*);
	AIT 5 - Borgosesia	**SI** Le Norme del Piano d'Area mirano alla Conservazione dell'ingente patrimonio naturalistico storico-culturale e archeologico (*vd artt. 14-18)*

	NTA del Piano Regolatore Comunale	COERENZA con il Piano d'Area
BOCA	**Art. 33 – Zona di salvaguardia ambientale Parco Naturale "Monte Fenera"**	**SI** La Norma del PRG rimanda completamente alle NTA del Piano d'Area
BORGOSESIA	**Art. 21 – Parco Naturale**	**SI** La Norma del PRG rimanda completamente alle NTA del Piano d'Area
CAVALLIRIO	**ART. 16 – Zone inedificabili**	**SI** La Norma del PRG rimanda completamente alle NTA del Piano d'Area
GRIGNASCO	**Art. 39 - Norme per aree funzionali a parco naturale: Parco Naturale Regionale Monte Fenera**	**SI** La Norma di PRG è strutturata riportando le indicazioni del Piano d'Area Vigente per le aree del Parco che ricadono nel Comune di Grignasco. Una volta approvata la Variante al Piano d'Area, il Comune dovrà predisporre una Variante parziale per aggiornare la normativa di PRG alle indicazioni corrispondenti alla nuova normativa del Piano d'Area
GRIGNASCO	**Art. 29 - Norme per le aree inedificabili ambientali: da salvaguardare per il pregio paesistico naturalistico. Parco Naturale Monte Fenera.**	**SI** La Norma di PRG è strutturata riportando le indicazioni del Piano d'Area Vigente per le aree del Parco che ricadono nel Comune di Grignasco. Una volta approvata la Variante al Piano d'Area, il Comune dovrà predisporre una Variante parziale per aggiornare la normativa di PRG alle indicazioni corrispondenti alla nuova normativa del Piano d'Area
PRATO SESIA	**Area del Parco VAL FENERA**	**SI** La Norma del PRG rimanda completamente alle Legge Istitutiva del Parco e conseguentemente al Piano d'Area previsto dall'art. 11 della Legge stesssa

5.4 Aspetti archeologici Il territorio del Parco è interessato da aree a elevato rischio archeologico, comprendenti settor sottoposti da alcuni anni ad indagini scientifiche da parte di università italiane e straniere. Inoltre Parco è caratterizzato dalla presenza di un antico insediamento (del quale sono documenta rinvenimenti di età protostorica, romana e medievale) e da una serie di rettifili antichi in Direzione c Vercelli e per l'alta Valsesia, come tra l'altro evidenziato nella Tav. P2.B.2 del PTCP della Provinci di Vercelli. Pertanto, considerato quanto sopra riportato, si ricorda che in fase attuativa di interventi ricaden nelle suddette aree di interesse archeologico sarà necessario procedere ad accertamen preliminari ex art. 95 del D.lgs. 163/2006, attraverso la redazione di una Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta da archeologi professionisti in possesso dei requisi di legge (DM 20 marzo 2009, n. 60), comprendente i risultati derivanti dall'analisi dei dati di archivi e bibliografici reperibili, dalle fotointerpretazioni e dall'esito della ricognizione archeologica c superficie sistematica.	***L'art. 14 è stato integrato come segue; si veda anche l'elaborato "Norme Tecniche di Attuazione":*** Si precisa che le attività saranno oggetto di accordo di programma e di diretta cooperazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici nel rispetto delle linee della Convenzione Quadro definita, da quest'ultima, con il competente Assessorato Regionale. Gli interventi nelle aree relative alle cavità carsiche devono essere rispettosi delle misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. In fase attuativa di interventi ricadenti nelle aree di interesse archeologico è necessario procedere con accertamenti preliminari ex art. 95 del D.Lgs. 163/2006, attraverso la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta da archeologici professionisti in possesso dei requisiti di legge, comprendente risultati derivanti dall'analisi dei dati di archivio e bibliografici reperibili, dalle foto interpretazioni e dall'esito della ricognizione archeologica di superficie sistematica
6. OSSERVAZIONI SULLE NORME DI ATTUAZIONE In merito le Norme di Attuazione del Piano, si forniscono di seguito alcune indicazioni specifiche al fine di migliorare la sostenibilità ambientale delle scelte attuate nella Variante di piano.	**Si veda l'elaborato "Norme Tecniche di Attuazione" e l'elaborato NTA a confronto** Il testo relativo alle Norme di Attuazione è stato opportunamente rivisto, aggiornato e corretto sia per quanto riguarda i riferimenti normativi sia per le incoerenze ed imprecisioni riscontrate. Al fine di migliorarne la lettura e la consultazione ogni articolo è stato suddiviso in commi numerati.
Art. 1 (Norme vincolistiche) Considerato che la norma contiene riferimenti a norme abrogate da tempo, quali la legge istitutiva del Parco naturale del Monte Fenera, e di conseguenza l'elenco dei divieti ivi riportato, è necessaria la sua completa revisione sulla base degli aggiornamenti normativi sopraggiunti in materia di aree protette.	***Art.1 (Norme vincolistiche) sono state aggiornate nel rispetto dell'art. 8 della L.R. 19/2009:*** ARTICOLO 1~~.~~ - NORME VINCOLISTICHE 1. Le norme di attuazione, dette anche norme di prescrizione, indicate nel presente Piano d'Area si ritengono vincolanti rispetto agli altri strumenti di pianificazione e urbanistica operanti nel Parco Naturale del Monte Fenera (di seguito nominato: Parco). La gestione del Parco Naturale del Monte Fenera è affidata, con Legge Regionale 19/2009 articolo 12 let. K), all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, di seguito nominato: Ente di Gestione. 2. Sull'intero territorio del Parco Naturale del Monte Fenera non si possono svolgere attività ed effettuare interventi in contrasto con le finalità e gli obiettivi del Parco, definiti dall'art. 7 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, nel Parco è fatto divieto di: ….. ARTICOLO 27 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO E SUL TERRITORIO 1.Dalla data di approvazione della presente variante al Piano d'area del Parco del Monte Fenera gli interventi relativi esclusivamente alla realizzazione di nuove opere ed ad ampliamenti di quelli esistenti sono autorizzati dal comune competente previa comunicazione all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia .. L'Ente parco può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trascorso il quale il comune può procedere (art 26 commi 10 e 11 LR 19/2009 e successive modificazioni ed integrazioni) ….
Art. 2 (Azzonamento) Si ritiene che per la "*Zona A di salvaguardia*" e la "*Zona SA di Salvaguardia ambientale*" sia preferibile utilizzare una diversa denominazione, anche perché la l.r. 19/2009 definisce "Zona naturale di salvaguardia" una tipologia di tutela differenziata rispetto alle aree protette propriamente dette e pertanto si potrebbe generare confusione. Analogamente è bene non utilizzare la denominazione "*pre-Parco*", in quanto tutta l'area protetta è classificata Parco naturale e non vi sono zone di pre-Parco.	***Art.2 (Azzonamento) le denominazioni di Zona A di Salvaguardia e Zona SA di Salvaguardia Ambientale sono state rispettivamente modificate in Area di Tutela A e Area di Tutela B.*** ***È stata eliminata la denominazione di "Pre-parco":*** ARTICOLO 2~~.~~ – AZZONAMENTO 1. All'interno del territorio del Parco sono individuate un'area maggiormente tutelata, Area di TUTELA A (indicata con la lettera (A)), e un'altra area, definita Area di TUTELA B (indicata con la lettera (B)), entrambe sono ricomprese nei confini del Parco. Si precisa che in tutti gli elaborati facenti parte del Piano d'Area e contenuti nella presente variante, la definizione Area di Salvaguardia (A) viene sostituita con la definizione Area di TUTELA e Area di Salvaguardia Ambientale (SA) viene sostituita con la definizione Area di TUTELA B. ….

Art. 3 (Zone di salvaguardia)

In generale risultano piuttosto confuse la disciplina relativa agli edifici agricoli e quella relativa agli edifici residenziali.

Il comma 1 "*Tutti i progetti…*" è in contrasto con quanto previsto dalla l.r. 19/2009 ed appesantisce molto le procedure: ai sensi dell'art. 26 del Testo unico, con Piano d'Area approvato è previsto il parere dell'Ente di gestione solo per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti.

Al comma 2 le parole "*E' comunque vietato ogni tipo di nuova costruzione…*" sono in contrasto con quanto previsto al comma 10, dove si prevedono nuove autorimesse.

Al comma 3 "*Sono consentiti ampliamenti…*" occorre chiarire meglio la disciplina per le nuove costruzioni e gli ampliamenti a destinazione agricola in relazione alla localizzazione dei terreni dell'azienda.

Al comma 4 "*Il cambio di destinazione d'uso…*" si propone, per maggiore chiarezza, di coordinare il testo con quello del comma 9 "*Sui fabbricati esistenti…*".

Al comma 5 "*I progetti…*" non pare opportuno sottoporre un Piano di Sviluppo Aziendale alla Commissione regionale (inoltre l'art. 8 della l.r. 20/89 è stato abrogato dalla l.r. 3/2013 – vedi art. 91bis della l.r. 56/77 e s.m.i.); occorre chiarire inoltre quali sono i soggetti firmatari della convenzione.

Al comma 7 "*Sui fabbricati esistenti…*" occorre chiarire cosa si intende per ristrutturazione edilizia di tipo "A" (tale categoria non è contemplata dal DPR 380/2001). Per quanto riguarda gli ampliamenti occorre chiarire se, nel caso di fabbricati di piccole dimensioni (in cui il 30% determinerebbe un volume di ampliamento inferiore a 75 mc), sono consentiti comunque 75 mc.; pare inoltre opportuno fissare un limite massimo di ampliamento nel caso di fabbricati di grandi dimensioni.

Il comma 10 "*La costruzione di nuovi fabbricati destinati ad autorimesse o a locali tecnici…*" dovrebbe essere riscritto tenendo conto dei seguenti aspetti:

- non è chiaro in quali casi i nuovi fabbricati devono essere interrati su tre lati ed in quali possono essere fuori terra;
- chiarire meglio quali requisiti devono avere i fabbricati nel caso in cui siano interrati e nel caso in cui siano fuori terra;
- sostituire la definizione "*quota zero*" con altra più comprensibile;
- eliminare le norme tecniche superflue o non di competenza (intercapedine, vespaio, requisiti di sicurezza…);

Al comma 12 "*E' prescritto un portone in legno…*" occorre distinguere le indicazioni per i locali interrati da quelle per i locali fuori terra.

Art. 3 (Area di tutela A) l'art. 3 è stato modificato in funzione delle osservazioni pervenute, si è provveduto ad eliminare le contraddizioni ed a coordinare il testo, nello specifico:

- ***il parere dell'Ente di gestione del Parco è previsto solo per nuove costruzioni e ampliamenti;***
- ***è stata fatta chiarezza su nuove costruzioni ed ampliamenti consentiti;***
- ***sono stati eliminati i riferimenti alla ristrutturazione edilizia di tipo A (previsti dalla Circolare circolare del Presidente della Giunta regionale n. 5/SG./URB del 27 aprile 1984 non più operativa, e si è provveduto a precisare che nel caso di ampliamenti di fabbricati di piccole dimensioni tra i 2 valori di riferimento è sempre consentito quello inferiore;***
- ***per quanto riguarda "la costruzione di nuovi fabbricati destinati ad autorimesse o a locali tecnici" il comma 9 è stato riscritto rispettando le osservazioni dell'OTR.***

ARTICOLO 3 – AREA DI TUTELA A

1. L'Area di TUTELA A, costituita dai territori compresi nell'area a Parco, è definita dalla lettera (A) nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO ed è destinata, in modo specifico, alla conservazione dei valori ambientali naturalistici e storici, presenti nell'area del Monte Fenera, e dei territori che fanno parte del sistema orografico del Fenera.
In tale Zona è vietato ogni tipo di nuova costruzione. Fanno eccezione:
- nuovi fabbricati a destinazione esclusivamente agricola e capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali agricoli (vedi artt. 19 e 27 del N.AT. del PA);
- nuove autorimesse e locali tecnici a servizio dei fabbricati esistenti.

3. Gli ampliamenti o i nuovi fabbricati a destinazione esclusivamente agricola sono consentiti nei seguenti casi:
a) impossibilità di recuperare annessi rustici anche in rovina;
b) insufficiente superficie edificata per una corretta gestione dell'azienda agricola.
In entrambi i casi gli ampliamenti o i nuovi fabbricati dovranno essere aggregati alle costruzioni esistenti e finalizzati alle attività agricole che si svolgono su terreni localizzati per almeno il 90% nel Parco.

4. Gli ampliamenti e i nuovi fabbricati dovranno essere rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate e specifiche esigenze produttive e conformi alle tipologie costruttive ed ai dimensionamenti tradizionali delle costruzioni già presenti nel Parco, così come individuate nell'Allegato 4 - Analisi delle tipologie edilizie.
Il progetto di un nuovo fabbricato agricolo dovrà essere corredato da un Piano di Sviluppo Aziendale che descriva dettagliatamente le attività, le produzioni, le lavorazioni ed i rispettivi fabbisogni in termini di superficie aziendale.

5. È in ogni caso vietata la costruzione di nuovi fabbricati a destinazione esclusivamente residenziale.

6. Sui fabbricati esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. art 13.

7. Gli edifici a destinazione residenziale e agricola, non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dal censimento di cui all'art. 16 delle N.A.T. del PA come aventi valore storico, artistico e documentario, possono ampliare (una tantum) la cubatura dell'abitazione fino a un massimo di 75 mc lordi e per una percentuale non superiore al 30% del volume esistente (tra i due valori di ampliamento viene sempre consentito quello inferiore). Nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari, posti su più livelli, gli interventi saranno subordinati all'acquisizione dell'impegno, da parte di tutte le ditte, ad effettuare gli ampliamenti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'intero fabbricato, presentando congiuntamente idonea e complessiva

Art. 13 (Aree di recupero ambientale) Si ricorda che, per quanto riguarda le attività estrattive, le indicazioni relative al recupero delle cave dismesse dovranno essere coerenti rispetto alle Norme di Indirizzo specificate al Vol. 3 del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE), III stralcio, pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/industria/cave/dpae_3.htm	***Art. 13 (Aree di recupero ambientali) l'articolo è stato aggiornato con i contenuti delle Norme di indirizzo specificate al Vol. 3 del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (PPAE):*** ARTICOLO 13. – AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rf e Rc) …. • per le aree di cava dismesse si fa riferimento alle norme regionali di indirizzo di cui al Vol. 3. del Documento di programmazione delle attività estrattive (DPAE), III stralcio. Gli interventi di recupero ambientale devono essere atti a garantire che il sito possa essere adeguatamente reinserito, in modo stabile ed autonomo, nel sistema territoriale, in base al contesto ambientale e paesistico esistente. • qualora si intenda riproporre le primitive destinazioni d'uso, il recupero è volto all'ottenimento, al termine delle operazioni di cava, di un sito avente caratteristiche sostanzialmente simili alle originarie, così da riprendere e per quanto possibile ripristinare l'aspetto originario. Il presente Piano privilegia la finalità di rinaturalizzazione dei siti di cava; in particolare le opere di recupero ambientale previste devono essere prioritariamente volte a ricostituire l'ecosistema alterato dall'attività estrattiva e ad orientare il ciclo evolutivo della vegetazione. Il progetto di recupero deve prevedere interventi di rinverdimento, rimboschimento e di ingegneria naturalistica; il progetto deve comunque sempre prevedere una morfologia paesaggistica il più naturale possibile degli scavi e dei riporti effettuati.
Art. 17 (Ecomusei) L'articolo risulta superfluo in quanto le norme di tutela sui fabbricati possono essere inserite nei relativi articoli e le norme per la fruizione della viabilità possono essere inserite nel Regolamento dell'Area protetta. Si richiede pertanto lo stralcio dell'articolo.	***Art. 17 (Ecomusei): l'articolo è stato soppresso.***
Art. 19 (Attività agricole e zootecniche) In generale andrebbero soppresse le locuzioni troppo indefinite, poiché potrebbero essere soggette a possibili contestazioni, come ad esempio al comma 11 dove si legge: "…in base alla posizione, esposizione, pendenza del terreno, attività agricola e quant'altro". Ai fini della tutela ambientale, le attività agricole e zootecniche sono ammesse nel rispetto della normativa vigente. In particolare l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari, sono soggette alla disciplina del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n° 10/R.	**Art. 19 (Attività agricole e zootecniche)** - **sono state eliminate le locuzioni indefinite,** - **sono stati introdotti i riferimenti al Regolamento Regionale 29.10.2007, n. 10/R,** - **sono state inserite le precisazioni richieste in merito agli interventi da assoggettare a V.I.,** - **dal momento che ai fini della tutela ambientale le attività agricole e zootecniche sono consentite nel rispetto della normativa vigente, si è cercato di non appesantire ulteriormente il testo con riferimenti normativi;** ARTICOLO 19 – ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE 1. Gli spazi necessari all'esigenze di abitazione e di conduzione del fondo, devono essere ricavati prioritariamente mediante recupero, ristrutturazione e riuso di annessi rustici in disuso o in rovina, e, solo in assenza di alternative di recupero, con ampliamenti ottenuti mediante nuova costruzione, nelle aree ove consentiti ai sensi della presente normativa. 2. Le nuove edificazioni a destinazione esclusivamente agricola possono sorgere unicamente in aree coltivate, ex coltivi o di recente invasione boschiva contigue a coltivi. Sono comunque vietate nei terreni classificati "bosco", che costituiscono circa il 95% del territorio del Parco. 3. Sono consentiti ampliamenti e/o nuove costruzioni, se necessari per una corretta gestione dell'azienda. Gli ampliamenti e/o nuove costruzioni sono consentiti per le aziende agricole che svolgono almeno il 90% della loro attività nell'area di TUTELA A, oppure il 70% nelle aree comprese nell'area di TUTELA B. Le nuove costruzioni o ampliamenti dovranno essere aggregati all'esistente e rigorosamente dimensionati in funzione di documentate e specifiche esigenze produttive e nel rigoroso rispetto delle tipologie costruttive e dei dimensionamenti tipici dei fabbricati agricoli presenti nel Parco, secondo quanto dispone dalla L.R. 56/77 e s.m. e i. L'allegato n. 4 (Analisi delle tipologie edilizie) del Piano d'Area, predisposto a seguito di una puntuale valutazione sul campo dei fabbricati agricoli esistenti e ritenuti di indirizzo, fornisce alcuni modelli estetici da adottare per le nuove costruzioni, suggerendo accorgimenti progettuali utili per il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi interventi. 4. I progetti relativi alle nuove costruzioni agricole, premesso che è comunque prioritario il recupero di strutture dismesse e obsolete, devono essere corredati da un Piano di Sviluppo Aziendale che descriva dettagliatamente le attività, le produzioni, le lavorazioni ed i rispettivi fabbisogni in termini di superficie aziendale. In particolare dovranno essere rispettati i disposti del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue La progettazione deve essere integrata con uno studio di impatto visivo che descriva le condizioni visuali esistenti e come le stesse saranno modificate dal progetto. Lo studio deve fornire la simulazione dell'inserimento del manufatto ("rendering") definendone l'impatto visuale sul paesaggio, deve inoltre formulare gli eventuali correttivi (protezioni, minimizzazioni). 5. Sono in ogni caso vietate nuove costruzioni a destinazione esclusivamente di residenza agricola.

Per quanto attiene l'utilizzo dei prodotti fitosanitari si rende necessario il richiamo al D.lgs. 150/2012 che da attuazione alla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo dei pesticidi, nonché al Piano d'Azione Nazionale di cui al decreto 22 gennaio 2014, che prevede interventi specifici per la tutela della biodiversità. Inoltre, è necessario dare atto alle seguenti indicazioni: - riguardo alla possibilità di riconvertire terreni ex coltivi occupati da bosco d'invasione in vigneto, frutteto o in altra coltivazione agricola, si ritiene opportuno integrare la norma prevedendo modalità di intervento ammissibili che escludano tecniche dannose per il suolo e la falda o, in alternativa, precisare gli interventi da assoggettare a Valutazione di incidenza fino all'adozione di misure di conservazione sitospecifiche (con riferimento alla tutela dell'area quale Sito di importanza comunitaria) o fino all'approvazione di una disciplina nel Regolamento del Parco. - nel capoverso relativo all'insediamento di imprese agricole, si richiede un chiarimento circa la dicitura "*di tipo "civile"*", specificando se la norma a cui si intende fare riferimento è l'articolo 2135 del Codice Civile, che definisce la figura dell'imprenditore agricolo. E' necessario modificare il riferimento normativo, sostituendo la Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento – Ministero dei Lavori Pubblici, 8 maggio 1980, pubblicata sulla G.U. del 14 maggio 1980, n° 130 con il d.lgs. 152/2006 art. 101 comma 7 lettera b). In più punti è altresì riportata la dicitura "*purché non inquinanti*", senza fare però riferimento a parametri o indicatori specifici per poter valutare la congruità della richiesta di insediamento; tale espressione rende questa parte dell'articolo inefficace ed inattuabile. Si osserva inoltre che, nel loro operato, le aziende agricole non possono prescindere dalle norme di natura ambientale e sanitaria vigenti. Si suggerisce di eliminare la dicitura "*purché non inquinanti*". Ai fini della tutela ambientale, le attività agricole e zootecniche sono ammesse nel rispetto della normativa vigente. In particolare l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari, sono soggette alla disciplina del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. Per quanto attiene l'utilizzo dei prodotti fitosanitari si rende necessario il richiamo al d.lgs. 150/2012 che dà attuazione alla direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo dei pesticidi, nonché al Piano d'Azione Nazionale di cui al decreto 22 gennaio 2014, che prevede interventi specifici per la tutela della biodiversità. - la norma prevede, inoltre, "*per quanto attiene le aree a coltivazione viticola è ammessa la sostituzione del vigneto con altre colture agrarie purché compatibili con il Parco*", senza però specificare i criteri per poter valutare tale compatibilità; - la norma in cui si prevede la possibilità di sostituire il vigneto con altre colture agrarie "*purché compatibili*", appare troppo indefinita se non si specifica quali siano le colture "compatibili" e tenuto conto che alcune specie coltivabili sono esotiche.	6. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici agricoli di nuova costruzione o delle parti ampliate. 7. È consentito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 56/1977 e s.m.e i. e dagli artt. 3 e 4 delle presenti N.AT., relativi all'area di TUTELA A e all'area di TUTELA B, l'insediamento di imprese agricole. 8. Per quanto attiene le aree a coltivazione viticola è ammessa la sostituzione del vigneto con altre colture agrarie tipiche del territorio del Parco (frutteto: pomacee, noci, noccioleti, piccoli frutti, segale). 9. Nell'area di TUTELA A e nell'area di TUTELA B è consentito recuperare ex vigneti ed ex frutteti, su richiesta degli aventi diritto e nel rispetto della L.R. n. 4 del 10.02.2009. Gli appezzamenti devono avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti e coltivi ancora in attualità Gli interventi relativi alla conversione di ex coltivi occupati da bosco di invasione in vigneto, frutteto così come la trasformazione del vigneto in altra coltura dovranno essere assoggettati a valutazione di incidenza fino all'adozione di misure sitospecifiche relative al sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera. 10. È consentita, nell'immediato intorno di insediamenti produttivi agricoli già esistenti, la realizzazione di strutture chiuse in legno per il deposito di attrezzi e di materiali necessari alla conduzione delle singole aziende, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 3, 4 e 27 delle presenti N.AT. relative alle aree di TUTELA A e di TUTELA B. 11. Per favorire le attività agricole, secondo le vocazioni produttive del territorio e nel rispetto del paesaggio agrario e forestale, è possibile creare delle fasce di rispetto attraverso il taglio delle piante ubicate lungo il perimetro delle coltivazioni che di fatto possono danneggiare le produzioni stesse. Il taglio è soggetto all'autorizzazione rilasciata dall'Ente di Gestione che deve prevedere una fascia di rispetto per il coltivo, compresa tra mt 3 e mt 20, e valutata ,di volta in volta, in base alla proiezione della chioma sull'area coltivata. Quanto sopra indicato non è applicabile nel caso di coltivazione di modestissime dimensioni, completamente isolata, lontana da altre coltivazioni o inserita nel bosco. Per migliorare e valorizzare il rapporto "prodotti e territorio" occorre favorire nelle fasce di rispetto, anche attraverso forme consociative tra coltivatori e proprietari dei terreni, attività strettamente agricole, quali ad esempio le coltivazioni di piccoli frutti.
Art. 22 (Infrastrutture viarie e parcheggi) La norma non stabilisce le tipologie di pavimentazione adeguate per le diverse categorie di strada che, invece, andrebbero specificate.	***Art. 22 (Infrastrutture viarie e parcheggi)*** - ***è stato specificato il tipo di pavimentazione proposto per le diverse categorie di strade;*** ARTICOLO 22. - INFRASTRUTTURE VIARIE E PARCHEGGI 1. Sull'intero territorio del Parco la viabilità deve essere limitata alla rete stradale esistente e alle piste di servizio ad accesso regolamentato con il fondo sterrato solo eccezionalmente in manto bituminoso ecologico . 2. L'apertura di piste di servizio deve essere limitata allo stretto indispensabile, prevedendo tracciati a bassissimo impatto ambientale e paesistico con il fondo sterrato.

Art. 23 (Altre infrastrutture) Per quanto riguarda l'art. 23 delle NTA "Altre infrastrutture", si evidenzia che alcuni vincoli previsti per le opere infrastrutturali esistenti e di nuova previsione, in particolare l'interramento e l'utilizzo di sostegni in legno, non sono applicabili alle infrastrutture di rete elettrica in alta e altissima tensione tipiche della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) gestita da Terna Rete Italia. Infatti, le indicazioni fornite genericamente in materia di linee elettriche non si addicono né alla fattispecie di infrastruttura in argomento, né al caso specifico del territorio in questione costituito dalle aree acclivi dei versanti del monte Fenera, dove l'interramento di una linea in alta tensione (che richiede uno scavo profondità 1,5 m e larghezza 1 m) risulterebbe costituire soluzione più impattante di quella aerea opportunamente mitigata (dissuasori avifauna, pali monostelo, ecc...). Nello specifico, l'area del Parco è già attraversata da una linea a 132 kV della RTN (la linea "Borgomanero Nord-Bornate") per la quale in futuro sarà necessaria la ricostruzione. A tal fine, nell'ambito della procedura di VAS relativa al Piano di Sviluppo 2006 di Terna (DGR 19-5515 del 19 marzo 2007), era stata proposta come preferibile la soluzione di ricostruzione aerea lungo il tracciato esistente, scartando l'ipotesi localizzativa avanzata dal proponente tesa ad aggirare a nord il Monte Fenera. Considerate tali criticità e valutate le precedenti valutazioni relative alle linee elettriche esistenti, si ritiene necessaria la revisione dell'art. 23 delle NTA al fine di consentire l'eventuale rifacimento dell'elettrodotto in coerenza anche con le risultanze istruttorie emerse nell'ambito della procedura di VAS relativa al Piano di Sviluppo 2006 di Terna. Si ritiene altresì opportuno che le tavole di Piano siano integrate con l'indicazione del corridoio rappresentato dalla suddetta linea elettrica. In riferimento all'azione "Illuminazione pubblica con lampioni con caratteristiche simili a quelli di antico stampo", il riconosciuto impatto negativo sulla fauna deve essere mitigato mediante l'adozione di soluzioni tecniche adeguate, come ad esempio la non dispersione del fascio luminoso e l'utilizzo dell'impianto in situazioni, ovvero fasce orarie e periodi dell'anno, di comprovata e reale necessità. Pertanto nella scelta dei corpi illuminanti nei nuclei frazionali non dovrebbero essere basati solo su criteri estetici, ma anche sulla base dello spettro di emissione e della dispersione luminosa, in modo da ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e il disturbo arrecato ad alcune specie animali presenti nell'area.	***Art. 23 (Altre infrastrutture) sono state recepite le osservazioni dell'OTR in particolare per quanto riguarda la linea "Borgomanero - Nord Bornate";*** ARTICOLO 23. - ALTRE INFRASTRUTTURE … In ordine agli interventi programmati di ricostruzione dell'elettrodotto Borgomanero- Bornate, l'ente esecutore dovrà attenersi alla D.G.R. 19 marzo 2007 n. 19-5515 che prevede, da parte del soggetto attuatore, la redazione *di uno studio mirato all'approfondimento delle possibilità di ottimizzazione del tracciato e di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico*. … 4. L'illuminazione pubblica nei nuclei frazionali è costituita da lampioni che devono avere supporto in ferro o in altri materiali assimilabili, verniciati di colore scuro con vernice opaca e caratteristiche del tutto simili a quelli della tradizione locale. Nella scelta dei corpi illuminanti si dovranno adottare soluzioni tecniche atte a ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e il disturbo arrecato ad alcune specie animali presenti nell'area.
Art. 27 (Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio) Si ritiene ammissibile che alcune norme abbiano carattere di indirizzo e non valore prescrittivo come ad es. l'uso dell'acciottolato o del selciato nella viabilità residenziale dei centri urbani (art. 27 – Viabilità residenziale) che è ammesso "di norma"; in altre disposizioni, invece, si ritiene necessario non lasciare eccessivi margini interpretativi, come ad es. nel caso della norma sul verde privato (art. 27 – Verde privato) dove l'uso di essenze esotiche appare disciplinato in modo contraddittorio.	***Art 27 (Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio e sul territorio) il testo è stato modificato, per eliminare le contraddizioni segnalate, ed è stato integrato con 3 commi riguardanti rispettivamente:*** - ***ingegneria naturalistica,*** - ***le piante esotiche invasive,*** - ***uso di prodotti fitosanitari.*** ARTICOLO 27 – NORME GENERALI SUL PATRIMONIO EDILIZIO *Viabilità residenziale*. 1. Gli interventi sulla viabilità di accesso alle unità abitative devono essere coerenti con i caratteri della viabilità tradizionale, ancora presenti nelle frazioni. Nei Nuclei Abitativi se l'accesso connette le pertinenze private con suolo pubblico pavimentato in pietra , o anche solo parzialmente pavimentato in pietra, deve essere realizzato mediante pavimentazione in selciato e/o acciottolato. Negli altri casi è consentita la posa di pavimentazioni in cui l'inerte utilizzato abbia caratteristiche "ecocompatibili", e sia di colorazione, dimensione e forma uguale ai materiali tradizionali, oppure in massetto colorato con effetto anticato. 2. In ogni caso non è consentito "l'autobloccante". 3. Le infrastrutture di accesso e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza devono rispettare l'integrità dei fondi agricoli senza alterare il tracciato della rete idrologica e stradale.

	Ingegneria naturalistica 1. "L'ingegneria naturalistica" è una disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante e addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname e acciaio. Per l'esecuzione di interventi di ingegneria naturalistica all'interno del parco si fa riferimento alle seguenti pubblicazioni: - "Interventi di sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica" edizioni Regione Piemonte 2003; - "Ingegneria naturalistica: nozioni e tecniche di base" edizione Regione Piemonte 2007. ***Piante esotiche invasive*** 1. Le esotiche invasive sono specie naturalizzate la cui introduzione o diffusione minaccia la biodiversità e/o causa gravi danni, anche economici, alle attività dell'uomo e/o alla salute. Le misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento sono diversificate in base pericolosità della pianta (vedi "Black list" della Regione Piemonte approvata con D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100) ed alla gravità dell'infestazione. Per gli interventi finalizzati alla prevenzione/gestione/lotta e contenimento si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle schede monografiche di approfondimento predisposte dal Gruppo di lavoro regionale sulle specie esotiche vegetali. ***Uso di prodotti fitosanitari*** Ai fini della tutela ambientale , per quanto attiene l'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere rispettati i disposti di cui al D.lgs 150/2012 che dà attuazione alla Direttiva 2009/128/CE , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo dei pesticidi , nonché il quadro di azione di cui al Decreto 22 gennaio 2014 ,che prevede interventi specifici per la tutela della biodiversità.
Art. 29 (Norme finali) Risulta necessario prevedere l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza per gli interventi suscettibili di incidere in modo significativo sugli habitat e le specie tutelati dal SIC.	***Art. 29 (Norme finali) e Art.30 (Valutazione d'incidenza) sono stati aggiunti i riferimenti all'espletamento delle procedure di Valutazione di incidenza.*** ARTICOLO 29. - NORME FINALI 4. La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 15-3616 ha affidato la gestione del SIC all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia. La Regione Piemonte con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 ha approvato le Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. ARTICOLO 30- VALUTAZIONE D'INCIDENZA Per quanto riguarda possibili impatti sulle specie e sugli habitat presenti nel SIC IT1120003 "Monte Fenera" sono stati individuati le azioni a potenziale impatto significativo e quelle a potenziale impatto non significativo . Tra le azioni a potenziale impatto significativo sono stati annoverati la realizzazione di parcheggi, aree di sosta ,piste forestali, percorsi forestali,interventi che comportano riporti di terreno, sistemazioni idraulico forestali, sistemazioni di frane e torrenti, canalizzazioni, interventi di illuminazione ecc… Per le azioni sopraelencate e quelle ritenute a potenziale impatto significativo dalla valutazione di incidenza della presente variante di piano si applica la normativa prevista per i Siti Rete Natura 2000 e dalle Misure di conservazione approvate con deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014 ,n.54-7409
7. VALUTAZIONE D'INCIDENZA La relazione di incidenza analizza le specie e gli habitat presenti sul territorio con riferimento alle tipologie ed alle priorità di conservazione fissate dalle Direttive comunitarie; per gli habitat individuati è presente una cartografia il cui dettaglio si può ritenere accettabile a livello di piano, ma insufficiente per valutare nel merito singoli interventi: il dato conoscitivo degli habitat dovrà pertanto essere approfondito in fase di progettazione di opere e lavori.	***La Valutazione di incidenza in fase di progettazione di opere e lavori è prevista nella normativa di piano, è stato aggiunto uno specifico art 30*** ARTICOLO 30- VALUTAZIONE D'INCIDENZA Per quanto riguarda possibili impatti sulle specie e sugli habitat presenti nel SIC IT1120003 "Monte Fenera" sono stati individuati le azioni a potenziale impatto significativo e quelle a potenziale impatto non significativo . Tra le azioni a potenziale impatto significativo sono stati annoverati la realizzazione di parcheggi, aree di sosta ,piste forestali, percorsi forestali,interventi che comportano riporti di terreno, sistemazioni idraulico forestali, sistemazioni di frane e torrenti, canalizzazioni, interventi di illuminazione ecc… Per le azioni sopraelencate e quelle ritenute a potenziale impatto significativo dalla valutazione di incidenza della presente variante di piano si applica la normativa prevista per i Siti Rete Natura 2000 e dalle Misure di conservazione approvate con deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014 ,n.54-7409

Si ritiene opportuno che per quelle relative al primo caso (azioni a impatto significativo), le condizioni e le prescrizioni relative alle mitigazioni siano correlate alle norme di attuazione, inserendo nell'articolato normativo una norma generale che richiami espressamente sia le suddette prescrizioni, sia le Misure di conservazione approvate con deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 per tutto il territorio piemontese.	**Vedi art 29 delle NTA** ARTICOLO 29~~.~~ - NORME FINALI 4. La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 15-3616 ha affidato la gestione del SIC all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia. La Regione Piemonte con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 ha approvato le Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.